Legge regionale 07 marzo 1983 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 31/08/1988

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale assunto in base alla normativa sull' occupazione giovanile.

Art. 2

Per la determinazione dell' anzianità ai soli fini della progressione economica nel livello di inquadramento, il servizio prestato dal personale di cui alla presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, nella qualifica o livello corrispondente a quello di inquadramento è valutato per intero.

Qualora, per effetto dell' inquadramento, al personale di cui alla presente legge venisse attribuito, compreso quanto disposto dal precedente primo comma, uno stipendio inferiore a quello in godimento, è attribuito per la differenza un assegno personale riassorbibile con la futura progressione economica.